

GAZZETTA UFFICIALE

DELLE

COMUNITÀ EUROPEE

27 GIUGNO 1963

EDIZIONE IN LINGUA ITALIANA

6° ANNO N. 96

SOMMARIO

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

<i>Regolamento n. 48/63/CEE del Consiglio del 21 giugno 1963 relativo a talune misure da applicare nel settore dei prezzi dei cereali per la campagna 1963/1964</i>	1777/63
<i>Regolamento n. 49/63/CEE del Consiglio del 21 giugno 1963 relativo ai criteri per la determinazione della restituzione alla produzione degli amidi e delle fecole</i>	1779/63
<i>Regolamento n. 50/63/CEE del Consiglio del 21 giugno 1963 che proroga ed adatta alcune disposizioni relative alla restituzione alla produzione per gli amidi e le fecole</i>	1781/63
<i>Regolamento n. 51/63/CEE del Consiglio del 21 giugno 1963 per il mantenimento delle disposizioni del regolamento n. 117 del Consiglio relativo al regime applicabile al glucosio ed allo sciroppo di glucosio</i>	1782/63
<i>Regolamento n. 52/63/CEE del Consiglio del 21 giugno 1963 relativo alla crusca per il mantenimento delle disposizioni del regolamento n. 5/63/CEE del Consiglio per la modifica dell'articolo 11 del regolamento n. 55</i>	1783/63
<i>Regolamento n. 53/63/CEE del Consiglio del 21 giugno 1963 relativo alla proroga della durata di validità del regolamento n. 156 del Consiglio e del regolamento n. 10/63/CEE del Consiglio</i>	1784/63
<i>Regolamento n. 54/63/CEE del Consiglio del 21 giugno 1963 che rinvia la data dell'applicazione del regime dei prelievi per taluni prodotti del settore delle carni suine</i>	1785/63
<i>Regolamento n. 55/63/CEE del Consiglio del 21 giugno 1963 che modifica il prezzo limite per i volatili da cortile macellati</i>	1786/63
<i>Regolamento n. 56/63/CEE del Consiglio del 21 giugno 1963 relativo ad una deroga a talune disposizioni dei regolamenti n. 20, 21 e 22 del Consiglio</i>	1787/63

SOMMARIO (seguito)

INFORMAZIONI

IL CONSIGLIO

63/369/CEE:

*Decisione del Consiglio relativa al limite minimo del prezzo indicativo
dell'orzo in Italia 1790/63*

63/370/CEE:

*Risoluzione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della
Comunità Economica Europea, riuniti in sede di Consiglio, relativa
all'armonizzazione dei prezzi di entrata dei cereali 1791/63*

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 48/63/CEE DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1963

relativo a talune misure da applicare nel settore dei prezzi dei cereali
per la campagna 1963/1964

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 19 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati dei cereali⁽¹⁾ ed in particolare l'articolo 6,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che l'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento n. 19 del Consiglio prevede che i divari nei prezzi indicativi dei cereali dovranno essere ridotti gradualmente, in modo che al termine del periodo transitorio vi sia un prezzo indicativo comune per ogni cereale;

Considerando che, data l'evoluzione del consumo dei cereali nella Comunità, è opportuno non incoraggiare la produzione di grano tenero; che tale obiettivo potrebbe essere raggiunto mantenendo per la campagna di commercializzazione 1963/1964 il limite inferiore del prezzo indicativo di tale prodotto al livello della campagna precedente;

Considerando che per gli altri cereali si può procedere ad un primo ravvicinamento dei

prezzi aumentando, per la campagna 1963/64, il limite inferiore applicabile durante la campagna precedente;

Considerando che, per favorire il ravvicinamento dei prezzi per la campagna 1963/64, è opportuno che gli Stati membri, nella misura del possibile, fissino per detta campagna i prezzi indicativi per una qualità tipo identica;

Considerando che l'adattamento della qualità tipo nazionale a detta qualità tipo identica può comportare alcune difficoltà per la Repubblica federale di Germania e che è quindi opportuno autorizzare tale Stato membro ad applicare disposizioni particolari;

Considerando che l'articolo 7 del regolamento n. 19 del Consiglio prevede che il prezzo di intervento è uguale al prezzo indicativo, diminuito di una percentuale determinata; che, a causa dello stretto legame esistente tra i due prezzi, il prezzo di intervento dev'essere fissato per la stessa qualità tipo del prezzo indicativo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per quanto riguarda il grano e l'orzo, nonché il granturco e la segala in quegli Stati membri che hanno una notevole produzione di

⁽¹⁾ Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 933/62.

questi due ultimi cereali, gli Stati membri fissano, per la campagna di commercializzazione 1963/64, il prezzo indicativo applicabile all'inizio della campagna nel centro di commercializzazione della zona più deficitaria in modo che

tale prezzo non sia superiore al prezzo indicato in appresso come limite superiore, e che il prezzo indicativo applicabile nel centro di commercializzazione della zona più eccedentaria non sia inferiore al prezzo indicato in appresso come limite inferiore.

	Moneta nazionale/Tonnellata				
	DM	Fr. f.	Lit.	Fr. b. Fr. luss.	Fior.
GRANO TENERO					
Limite superiore	475,69	587,13	74.327	5.946,1	430,50
Limite inferiore	357,70	441,50	55.891	4.471,3	323,72
ORZO					
Limite superiore	412,26	508,84	64.416	5.153,3	373,10
Limite inferiore	288,68	356,31	45.106	3.608,5	261,26
SEGALA					
Limite superiore	432,69	534,05	67.608	5.408,6	391,58
Limite inferiore	270,84	334,29	42.319	3.385,5	245,11
GRANTURCO					
Limite inferiore	262,40	323,87	41.000	3.280,0	237,47

Articolo 2

1. Per la campagna di commercializzazione 1963/1964, gli Stati membri, ad eccezione della Repubblica federale di Germania, fissano i prezzi indicativi ed i prezzi di intervento per il grano tenero, l'orzo, ed occorrendo, la segala ed il granturco, per le qualità tipo applicabili all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento a norma degli articoli 1, 2, 3, e 5 del regolamento n. 61 della Commissione relativo alla determinazione delle qualità tipo per i cereali e dei coefficienti di equivalenza tra dette qualità tipo e le qualità tipo fissate per i prezzi indicativi nazionali ⁽¹⁾.

2. Per la campagna di commercializzazione 1963/1964 la Repubblica federale di Germania fissa i prezzi indicativi ed i prezzi d'intervento:

a) del grano tenero per una qualità tipo

— che sia conforme alle definizioni applicabili all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento a norma dell'articolo 1, lettere a), b) e d) del regolamento n. 61 della Commissione

— che comporti una percentuale totale di elementi che non siano cereali di base di qualità perfetta, pari al massimo al 7 %;

b) della segala, per una qualità tipo

— che sia conforme alle definizioni applicabili all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento a norma dell'articolo 2, lettere a) e b) del regolamento n. 61 della Commissione

— che comporti una percentuale totale di elementi, che non siano cereali di base di qualità perfetta, pari al massimo all'8 %

— che abbia un peso specifico almeno pari al peso specifico applicabile all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento a norma dell'articolo 2, lettera d) del regolamento n. 61 della Commissione

c) dell'orzo per una qualità tipo

— che sia conforme alle definizioni applicabili all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento a norma dell'articolo 3, lettere a) e b) del regolamento n. 61 della Commissione

— che abbia un peso specifico almeno pari a 62,5 kg per ettolitro.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

⁽¹⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 59 del 13 luglio 1962, pag. 1671/62.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles addì 21 giugno 1963.

Per il Consiglio

Il Presidente

Eugène SCHAUS

REGOLAMENTO N. 49/63/CEE DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1963

relativo ai criteri per la determinazione della restituzione alla produzione degli amidi e delle fecole

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 19 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾,

Visto il regolamento n. 55 del Consiglio relativo al regime dei prodotti trasformati a base di cereali⁽²⁾ ed in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, primo comma,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando come l'articolo 17 paragrafo 3 del regolamento n. 55 del Consiglio stabilisca che quest'ultimo deve fissare ogni anno i limiti superiori ed inferiori della restituzione alla produzione che gli Stati membri debbono concedere per i prodotti di base utilizzati dalle industrie degli amidi e delle fecole, basandosi in particolare, su taluni criteri, in modo che alla fine del periodo transitorio si possa addivenire, per ciascun prodotto, ad una restituzione alla produzione identica per tutti gli Stati membri;

Considerando che l'articolo 17 paragrafo 3 del regolamento n. 55 del Consiglio prevede inoltre che tali criteri devono essere determinati tenendo conto della necessità di mantenere un rapporto equilibrato fra i prezzi degli amidi nonché fra questi prezzi e quelli delle fecole

e dei prodotti di sostituzione, e tenendo altresì conto degli interessi della produzione cerealicola della Comunità;

Considerando che nel determinare tali rapporti equilibrati è opportuno tener conto di tutti i fattori che influenzano il prezzo dei prodotti di cui al presente regolamento ed in particolare delle disposizioni del regolamento n. 56 del Consiglio⁽³⁾;

Considerando che nella ricerca di detto equilibrio, occorre tener conto, in particolare, delle possibilità di sostituzione; che nel caso dei rapporti fra prodotti amilacei e prodotti di sostituzione, non si deve dimenticare che i casi di concorrenza fra tali prodotti sono limitati a talune utilizzazioni;

Considerando che l'industria dei prodotti amilacei utilizza prodotti agricoli diversi dai cereali; che è quindi opportuno salvaguardare gli interessi del complesso delle produzioni agricole della Comunità in questione;

Considerando che i prodotti amilacei possono essere sottoposti a trasformazione e che è quindi opportuno tener conto dell'interesse rivestito dallo smercio nella Comunità di detti prodotti così trasformati dalle industrie degli Stati membri;

Considerando l'opportunità di evitare che il livello dei prezzi dei prodotti amilacei nella

⁽¹⁾ Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 933/62.

⁽²⁾ Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 54 del 2 luglio 1962, pag. 1583/62.

⁽³⁾ Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 54 del 2 luglio 1962, pag. 1591/62.

Comunità possa diventare causa di perturbazioni negli scambi con i paesi terzi;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il Consiglio, nell'adottare le decisioni di cui all'articolo 17, paragrafo 3, primo comma del regolamento n. 55 del Consiglio si ispira ai criteri enunciati negli articoli da 2 a 7 del presente regolamento.

Articolo 2

Al fine di mantenere un rapporto equilibrato fra i prezzi degli amidi, è opportuno far sì che i vari tipi di amidi, tenuto conto dei costi medi di trasformazione, del valore degli altri prodotti ottenuti dalla fabbricazione e delle differenze di qualità, possano essere offerti a prezzi competitivi durante tutta la campagna e che tra i prezzi dei cereali pagati dall'industria dell'amido si stabilisca un rapporto che consenta di evitare perturbazioni nelle abituali relazioni economiche fra i vari settori di quest'industria nella Comunità.

Articolo 3

Al fine di mantenere un rapporto equilibrato fra i prezzi degli amidi e quelli delle fecole, si tiene conto del rapporto che deve essere rispettato durante tutta la campagna fra il prezzo dell'amido di granturco e quello della fecola di patate, soprattutto in funzione delle possibilità di sostituzione reciproca.

Articolo 4

È opportuno mantenere i prezzi dei prodotti amilacei di origine agricola in un rapporto equi-

librato con quelli dei prodotti di sostituzione, senza che ne risulti, tuttavia, un onere finanziario sproporzionato.

Articolo 5

È opportuno far sì che le industrie degli amilacei che utilizzano materie prime agricole prodotte nella Comunità non vengano a trovarsi in condizioni concorrenziali meno favorevoli di quelle industrie che utilizzano materie prime importate.

Articolo 6

È opportuno far sì che le possibilità di smercio all'interno della Comunità dei prodotti contenenti prodotti amilacei fabbricati dalle industrie degli Stati membri non siano compromesse rispetto alle possibilità di smercio dei prodotti analoghi importati dai paesi terzi.

Articolo 7

La restituzione alla produzione degli amidi non deve, salvo casi eccezionali, essere superiore all'incidenza del prelievo, applicabile all'importazione in provenienza dai paesi terzi, sui prezzi dei cereali utilizzati.

Articolo 8

Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni necessarie affinché quest'ultima possa elaborare la proposta che deve presentare annualmente al Consiglio in conformità dell'articolo 17, paragrafo 3, primo comma del regolamento n. 55 del Consiglio.

La Commissione fisserà la forma e la data di presentazione delle informazioni che dovranno essere fornite dagli Stati membri.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles addì 21 giugno 1963.

Per il Consiglio

Il Presidente

Eugène SCHAUS

REGOLAMENTO N. 50/63/CEE DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1963

**che proroga ed adatta alcune disposizioni relative alla restituzione
alla produzione per gli amidi e le fecole****IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA'
ECONOMICA EUROPEA,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 19 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾ e in particolare l'articolo 24,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che il regolamento n. 55 del Consiglio relativo al regime dei prodotti trasformati a base di cereali⁽²⁾ ha istituito nell'articolo 17 un sistema di restituzione alla produzione per gli amidi e le fecole; che talune disposizioni di questo articolo sono state modificate dal regolamento n. 24/63/CEE del Consiglio del 21 marzo 1963 che modifica il regolamento n. 55 del Consiglio per quanto riguarda l'ammontare massimo della restituzione alla produzione per gli amidi di grano tenero⁽³⁾;

Considerando che il regolamento n. 55 prevede nell'articolo 17 che le modalità d'applicazione del sistema di restituzione alla produzione sono valide soltanto per il primo anno d'applicazione del regime dei prelievi e che il Consiglio deve fissare per ogni anno successivo i limiti superiori e inferiori della restituzione alla produzione; che in mancanza di nuove disposizioni del Consiglio in materia occorre mantenere il regime attualmente in vigore;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

Le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento n. 55 del Consiglio, modificato dall'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento n. 24/63/CEE del Consiglio, sono sostituite dalle disposizioni seguenti:

«2. A decorrere dal 30 luglio 1962 e per i primi due anni d'applicazione del regime dei prelievi, gli Stati membri, salvo decisione contraria del Consiglio presa secondo le modalità del paragrafo 3, possono concedere una restituzione alla produzione alle condizioni seguenti:

a) — per gli amidi fabbricati utilizzando il granoturco, la restituzione per 100 kg di cereale impiegato dalla fabbrica di amido non può eccedere, per il primo anno, la differenza fra il prezzo d'entrata in vigore in ciascuno Stato membro all'inizio della campagna di commercializzazione 1962/63 per il granoturco e 6,10 unità di conto e, per il secondo anno, la differenza tra il prezzo d'entrata in vigore in ciascuno Stato membro all'inizio della campagna di commercializzazione 1963/64 per il granoturco e 6,10 unità di conto;

— per gli amidi fabbricati utilizzando grano tenero, la restituzione per 100 kg di cereale impiegato dalla fabbrica di amido non può eccedere la differenza tra il prezzo d'entrata in vigore in ciascuno Stato membro per il grano tenero e 7,00 unità di conto.

b) Per la fecola di patate, le altre fecole e gli altri amidi, fabbricati utilizzando materie prime diverse dal granoturco e dal grano tenero, la restituzione, che può essere concessa per 100 kg di prodotto trasformato non deve eccedere quella concessa alla stessa data per 161 kg di granoturco utilizzato dalla fabbrica di amido.

Le modalità di applicazione del presente paragrafo sono determinate secondo le disposizioni dell'articolo 26 del regolamento n. 19, applicabili per analogia.

Se nel mercato mondiale il prezzo del granoturco o quello del frumento oltrepassano sensibilmente e durevolmente gli importi rispettivi

(1) Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 933/62.

(2) Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 54 del 2 luglio 1962, pag. 1583/62.

(3) Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 49 del 27 marzo 1963, pag. 987/63.

indicati più sopra, tali importi possono essere modificati secondo le disposizioni dell'articolo 26 del regolamento n. 19, applicabili per analogia.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles addì 21 giugno 1963.

Per il Consiglio

Il Presidente

Eugène SCHAUS

REGOLAMENTO N. 51/63/CEE DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1963

per il mantenimento delle disposizioni del regolamento n. 117 del Consiglio relativo al regime applicabile al glucosio ed allo sciroppo di glucosio

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 19 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare gli articoli 14, paragrafo 3, 19, paragrafo 2 lettera d), 20, paragrafo 2, seconda frase, 23 paragrafo 4, e 24 (1),

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che l'articolo 1 del regolamento n. 117 del Consiglio (2) ha aggiunto il glucosio e lo sciroppo di glucosio ai prodotti elencati nell'allegato del regolamento n. 19 del Consiglio;

Considerando che nel regolamento n. 117 del Consiglio il regime applicabile al glucosio ed allo sciroppo di glucosio è previsto solo per un periodo che termina il 30 giugno 1963;

Considerando tuttavia che sussistono le condizioni che avevano giustificato l'applicazione di detto regime, che questo si è rivelato appropriato e che è pertanto opportuno mantenerlo in vigore;

Considerando che le date d'applicazione del regime di prelievi per il glucosio e lo sciroppo di glucosio devono essere le stesse previste per gli altri prodotti oggetto del regolamento n. 19 del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 6, secondo capoverso, seconda frase del regolamento n. 117 del Consiglio, relativo al regime applicabile al glucosio ed allo sciroppo di glucosio, viene soppresso.

Articolo 2

L'articolo 6, secondo capoverso, del regolamento n. 117 del Consiglio è completato dalle seguenti disposizioni:

(1) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 933/62.

(2) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 68 del 31 luglio 1962, pag. 1957/62.

«Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera B, seconda frase, del regolamento n. 19 del Consiglio, il primo anno di applicazione del regime dei prelievi applicabili al glucosio ed allo sciroppo di glucosio è considerato come concluso il 30 giugno 1963.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles addì 21 giugno 1963.

Per il Consiglio

Il Presidente

Eugène SCHAUS

REGOLAMENTO N. 52/63/CEE DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1963

relativo alla crusca per il mantenimento delle disposizioni del regolamento n. 5/63/CEE del Consiglio per la modifica dell'articolo 11 del regolamento n. 55

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 19 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾ ed in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, e l'articolo 24,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che il regolamento n. 5/63/CEE del Consiglio⁽²⁾ sostituisce a titolo provvisorio le disposizioni dell'articolo 11 del regolamento n. 55 del Consiglio⁽³⁾ relative al prelievo applicabile ai prodotti elencati nella voce ex 23.02 della tariffa doganale comune;

Considerando che il regime previsto dal regolamento n. 5/63/CEE del Consiglio era stato limitato al 30 giugno 1963 allo scopo di valutarne l'efficacia;

Considerando che sussistono tuttora le condizioni che avevano determinato tale regime; che questo si è rivelato adeguato e che è pertanto opportuno mantenerlo in vigore;

Considerando che per ovviare alle eventuali perturbazioni del mercato occorre prevedere misure che consentano una rapida revisione di alcuni fattori di calcolo dell'elemento mobile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nella prima frase dell'articolo 1 del regolamento n. 5/63/CEE del Consiglio è eliminato il termine «provvisoriamente».
2. La seconda e la terza frase dell'articolo 2 del regolamento n. 5/63/CEE del Consiglio sono eliminate.

Articolo 2

L'articolo 11 del regolamento n. 55 del Consiglio, modificato dal regolamento n. 5/63/CEE del Consiglio e dall'articolo 1 del presente regolamento, è modificato dalle seguenti disposizioni:

⁽¹⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 933/62.

⁽²⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 18 del 10 febbraio 1963, pag. 189/63.

⁽³⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 54 del 2 luglio 1962, pag. 1583/62.

«4. Qualora sul mercato dei prodotti elencati al paragrafo 1, lettere a) e b), o dei prodotti concorrenziali si verificano perturbazioni, i tassi previsti in detto paragrafo 1, lettere a) e b), che esprimono i tenori in amido, nonché il tasso previsto nello stesso paragrafo 1, lettera b), relativo all'ammontare dell'elemento mobile, possono essere modificati secondo le disposizioni

dell'articolo 26 del regolamento n. 19 del Consiglio, applicabili per analogia».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles addì 21 giugno 1963.

Per il Consiglio

Il Presidente

Eugène SCHAUS

REGOLAMENTO N. 53/63/CEE DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1963

relativo alla proroga della durata di validità del regolamento n. 156 del Consiglio e del regolamento n. 10/63/CEE del Consiglio

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 19 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾ ed in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, e l'articolo 24,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che la validità del regolamento n. 156 del Consiglio del 18 dicembre 1962 relativo a misure di deroga per le farine e le fecole di manioca e di altre radici e tuberi originari degli Stati africani e malgascio associati⁽²⁾ è stata limitata al 15 febbraio 1963, in attesa che possa essere applicato un regime duraturo per tali prodotti; che la data del 15 febbraio 1963 è stata sostituita da quella del 15 marzo 1963 dal

regolamento n. 6/63/CEE del Consiglio del 28 gennaio 1963⁽³⁾; che tale data è stata sostituita a sua volta da quella del 30 giugno 1963 dal regolamento n. 11/63/CEE del Consiglio del 20 febbraio 1963⁽⁴⁾;

Considerando che la situazione che aveva giustificato l'adozione dei regolamenti n. 156, n. 6/63/CEE e n. 11/63/CEE del Consiglio è rimasta immutata e che occorre pertanto prorogare la durata di validità del regime che ne consegue;

Considerando che il regolamento n. 10/63/CEE del Consiglio del 20 febbraio 1963⁽⁵⁾ sostituisce provvisoriamente alcune disposizioni a quelle del regolamento n. 55 del Consiglio⁽⁶⁾, relative alle farine di manioca denaturate; che tuttora sussistono le condizioni che avevano giustificato tali modifiche e che è quindi opportuno prevedere disposizioni che consentano la continuazione del regime provvisorio,

(1) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 933/62.

(2) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 140 dell'28 dicembre 1962, pag. 2928/62.

(3) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 18 del 1° febbraio 1963, pag. 191/63.

(4) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 27 febbraio 1963, pag. 404/63.

(5) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 27 febbraio 1963, pag. 403/63.

(6) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 54 del 2 luglio 1962, pag. 1583/62.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

1. I termini: «... il 30 giugno 1963 al più tardi» riportati nell'articolo 1 paragrafo 1 lettera b), del regolamento n. 156 del Consiglio, modificato dal regolamento n. 11/63/CEE del Consiglio sono sostituiti dai termini: «... il 31 dicembre 1963 al più tardi».

2. L'articolo 1, paragrafo 1, ultimo comma, del predetto regolamento è modificato come segue:

«La sospensione del regime dei prelievi è applicabile, per un determinato Stato membro, nei limiti di un volume d'importazione corrispondente, per ciascuno dei prodotti di cui al paragrafo 2, al doppio del volume delle importazioni in provenienza dall'insieme degli Stati africani e malgascio associati, realizzate da detto Stato membro durante un periodo di sei mesi consecutivi scelti dallo Stato membro conside-

rato tra il primo gennaio 1958 e il 31 dicembre 1961».

3. La seconda frase dell'articolo 4 del regolamento n. 156 del Consiglio, modificato dal regolamento n. 11/63/CEE del Consiglio, è sostituita dalla disposizione seguente:

«È applicabile per le importazioni effettuate fino al 31 dicembre 1963».

Articolo 2

I termini: «... fino al 30 giugno 1963 incluso» riportati nell'articolo 1, primo comma, del regolamento n. 10/63/CEE del Consiglio sono sostituiti dai termini: «... fino al 31 dicembre 1963 incluso.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1963.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles addì 21 giugno 1963.

Per il Consiglio

Il Presidente

Eugène SCHAUS

REGOLAMENTO N. 54/63/CEE DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1963

che rinvia la data dell'applicazione del regime dei prelievi per taluni prodotti del settore delle carni suine

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾ ed in particolare l'articolo 13,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che le particolari condizioni proprie ai prodotti elencati nell'articolo 1 del regolamento n. 20 del Consiglio, diversi dagli animali vivi della specie suina domestica e dalla carne della specie suina domestica, in carcassa o in mezzene non hanno consentito di fissare l'ammontare dei prelievi in modo che questi ultimi siano applicati a decorrere dal 1° luglio 1963 in conformità al regolamento

⁽¹⁾ Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 945/62.

n. 57 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato dai regolamenti n. 140 ⁽²⁾, n. 1/63/CEE ⁽³⁾ e 30/63/CEE ⁽⁴⁾ del Consiglio, a decorrere dal 1° luglio 1963;

Considerando che è tuttavia indispensabile determinare al più presto l'ammontare di detti prelievi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento n. 57 del Consiglio, modificato dai regolamenti nn. 140, 1/63/CEE e 30/63/CEE del Consiglio, è modificato come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles addì 21 giugno 1963.

Per il Consiglio

Il Presidente

Eugène SCHAUS

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

REGOLAMENTO N. 55/63/CEE DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1963

che modifica il prezzo limite per i volatili da cortile macellati

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 22 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽⁵⁾ e in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, primo comma,

Vista la proposta della Commissione;

Considerando che il Consiglio ha fissato il prezzo limite per i volatili da cortile macellati mediante il regolamento n. 35 del Consiglio relativo alla fissazione del prezzo limite appli-

cabile ai polli da ingrasso macellati ⁽⁶⁾ ed il regolamento n. 40 del Consiglio relativo alla determinazione del prezzo limite per il pollame macellato delle categorie seguenti: anatre, tacchini, oche, faraone e galline ovaiole ⁽⁷⁾;

Considerando che per il calcolo di tale prezzo limite ci si è fondati su un coefficiente di trasformazione rappresentativo per i paesi terzi esportatori pari a 1:2,697, il quale esprime il rapporto fra il peso dei volatili da cortile vivi e il peso totale degli alimenti utilizzati;

Considerando che è opportuno prendere in considerazione un coefficiente di trasformazione rappresentativo per i paesi terzi esportatori, pari a 1:2,6;

⁽¹⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 54 del 2 luglio 1962, pag. 1592/62.

⁽²⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 124 del 28 novembre 1962, pag. 2750/62.

⁽³⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 9 del 22 gennaio 1963, pag. 61/63.

⁽⁴⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 57 del 10 aprile 1963, pag. 1209/63.

⁽⁵⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 959/62.

⁽⁶⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 49 del 25 giugno 1962, pag. 1513/62.

⁽⁷⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 52 del 30 giugno 1962, pag. 1558/62.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

L'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento n. 35 del Consiglio, e l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e) del regolamento n. 40 del Consiglio, vengono così modificati:

- 1) in luogo di 0,62 unità di conto deve leggersi 0,5988 unità di conto

- 2) in luogo di 0,735 unità di conto deve leggersi 0,7100 unità di conto

- 3) in luogo di 0,7925 unità di conto deve leggersi 0,7646 unità di conto

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, addì 21 giugno 1963.

Per il Consiglio

Il Presidente

Eugène SCHAUS

REGOLAMENTO N. 56/63/CEE DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1963

relativo ad una deroga a talune disposizioni dei regolamenti n. 20, 21 e 22 del Consiglio

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾ e in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, l'articolo 4, paragrafo 3, l'articolo 5, paragrafo 4 e l'articolo 13,

Visto il regolamento n. 21 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽²⁾ e in particolare l'articolo 10,

Visto il regolamento n. 22 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽³⁾ e in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, seconda frase e l'articolo 10.

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che, a norma delle disposizioni dell'articolo 12 del regolamento n. 20 del Consiglio e dell'articolo 9 dei regolamenti n. 21 e 22 del Consiglio, i prelievi intracomunitari devono essere sottoposti nel modo seguente ad una riduzione annua a decorrere dal 1° luglio 1963:

— la parte dei prelievi che risulta dall'incidenza, sui costi di alimentazione, della differenza tra i prezzi dei cereali da foraggio è ridotta in funzione del ravvicinamento dei prezzi dei cereali;

— l'altra parte dei prelievi è ridotta in sette anni e mezzo, in ragione di due quindicesimi all'anno;

Considerando che il Consiglio non è stato in grado di adottare prima del 21 giugno 1963 le misure che gli Stati membri debbono applicare per la campagna di commercializzazione

⁽¹⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 945/62.

⁽²⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 953/62.

⁽³⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 959/62.

dei cereali 1963/1964 nel settore dei prezzi dei cereali; che non è più possibile tener conto, prima del 1° luglio 1963 per il calcolo dell'ammontare dei prelievi intracomunitari, della variazione dei prezzi dei cereali da foraggio risultante da queste misure;

Considerando che è perciò necessario ricorrere a misure di deroga per la riduzione dei prelievi intracomunitari di cui all'articolo 12 del regolamento n. 20 del Consiglio ed all'articolo 9 dei regolamenti n. 21 e 22 del Consiglio; che è opportuno dare inizio a tale riduzione soltanto a decorrere dal 1° agosto 1963;

Considerando che, a norma delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio e dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dei regolamenti n. 21 e 22 del Consiglio, il terzo elemento dei prelievi nei confronti dei paesi terzi deve essere portato, per l'anno successivo al primo anno di applicazione del regime dei prelievi, al 3% del prezzo limite medio dell'anno precedente;

Considerando che l'aumento del terzo elemento del prelievo nei confronti dei paesi terzi ha lo scopo di compensare la diminuzione del secondo elemento dei prelievi intracomunitari, che è un componente dei prelievi nei confronti dei paesi terzi; che tale elemento sarà diminuito soltanto a decorrere dal 1° agosto 1963 e che è necessario, in deroga all'articolo 5 del regolamento n. 20 del Consiglio ed all'articolo 4 dei regolamenti n. 21 e 22 del Consiglio, mantenere invariato fino a tale data il terzo elemento dei prelievi nei confronti dei paesi terzi;

Considerando che, a norma delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 20 del Consiglio e dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) dei regolamenti n. 21 e 22 del Consiglio, l'elemento dei prelievi nei confronti dei paesi terzi, corrispondente alla differenza tra i costi del foraggio nella Comunità e sul mercato mondiale, deve essere stabilito in precedenza, per un periodo di tre mesi, tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio; che l'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi avrebbe dovuto essere nuovamente fissato al 1° luglio 1963; che tuttavia, poichè la modifica degli altri suddetti elementi del prelievo nei confronti dei paesi terzi avrebbe richiesto una nuova fissazione di questo prelievo già dal 1° agosto 1963; che sembra quindi opportuno, derogando alle norme suddette, mantenere invariato sino a tale data

l'ammontare dei prelievi fissato per il secondo trimestre 1963;

Considerando che l'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi fissato per il secondo trimestre 1963 è mantenuto sino al 1° agosto 1963 e che è perciò necessario, in deroga agli articoli 7 e 8 del regolamento n. 20 del Consiglio ed all'articolo 6 dei regolamenti n. 21 e 22 del Consiglio, mantenere invariati sino a tale epoca anche i prezzi limite stabiliti per il secondo trimestre 1963,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La riduzione dei prelievi intracomunitari prevista nell'articolo 12 del regolamento n. 20 del Consiglio e nell'articolo 9 dei regolamenti n. 21 e 22 del Consiglio è effettuata il 1° agosto 1963.

2. L'aumento del terzo elemento dei prelievi nei confronti dei paesi terzi, previsto nell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 20 del Consiglio e nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dei regolamenti n. 21 e 22 del Consiglio è effettuato il 1° agosto 1963.

3. La modificazione dell'elemento dei prelievi nei confronti dei paesi terzi corrispondente alla differenza tra i costi del foraggio nella Comunità e sul mercato mondiale per il terzo trimestre 1963, prevista nell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 20 del Consiglio e nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dei regolamenti n. 21 e 22 del Consiglio, non viene effettuata per il mese di luglio 1963.

4. La modificazione dei prezzi limite per il terzo trimestre del 1963, previsti negli articoli 7 e 8 del regolamento n. 20 del Consiglio e nell'articolo 6 dei regolamenti n. 21 e 22 del Consiglio, non viene effettuata per il mese di luglio 1963.

Articolo 2

L'ammontare dei prelievi, fissato a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, dell'articolo 4,

paragrafo 3, e dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento n. 20 del Consiglio, nonché a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento n. 22 del Consiglio e valido il 30 giugno 1963 è applicabile sino al 31 luglio 1963.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles addì 21 giugno 1963.

Per il Consiglio

Il Presidente

Eugène SCHAUS

INFORMAZIONI

IL CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1963

relativa al limite minimo del prezzo indicativo dell'orzo in Italia
(63/369/CEE)IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA'
ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 19 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾ ed in particolare l'articolo 23, paragrafo 2;

Vista la domanda del Governo italiano,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che con la decisione del Consiglio del 24 luglio 1962 relativa al limite minimo del prezzo indicativo dell'orzo in Italia⁽²⁾, la Repubblica italiana è stata autorizzata a differire, fino al 30 giugno 1963, l'applicazione del limite minimo del prezzo indicativo dell'orzo fissato con decisione del Consiglio del 10 maggio 1962⁽³⁾,

Considerando che l'applicazione del limite minimo del prezzo indicativo dell'orzo, fissata per il secondo anno di applicazione del regime dei prelievi con il regolamento n. 48/63/CEE del Consiglio del 21 giugno 1963⁽⁴⁾, provocherebbe in Italia un notevole aumento dei prezzi dell'orzo con conseguenti gravi difficoltà per tale Stato e per gli scambi intracomunitari,

Considerando che pertanto è necessario consentire all'Italia, rinnovando l'autorizzazione accordata con la decisione del Consiglio del 24 luglio 1962, di differire l'adattamento delle proprie disposizioni legislative riguardanti la fissazione del limite inferiore del prezzo dell'orzo per il secondo anno di applicazione del regime dei prelievi; che tuttavia è necessario assicurarsi che, nel quadro del ravvicinamento dei prezzi dei cereali, il prezzo dell'orzo in Italia sia gradualmente aumentato in modo da porsi, al più tardi all'inizio della campagna di commercializzazione 1964/1965, al livello del limite minimo; che è opportuno quindi subordinare la nuova autorizzazione alla condizione che il prezzo indicativo dell'orzo in Italia sia fissato ad un livello più alto di quello applicabile durante il primo anno di applicazione del regime dei prelievi;

Considerando che detta autorizzazione non è di natura tale da ostacolare lo sviluppo degli scambi commerciali, nè da pregiudicare gli altri Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:*Articolo 1*

La Repubblica italiana è autorizzata a differire, fino al 30 giugno 1964, l'applicazione del limite minimo del prezzo indicativo dell'orzo, fissato in Lit. 45.106 per tonnellata dal regolamento n. 48/63/CEE del Consiglio del 21 giugno 1963, relativo a talune misure da applicare nel

(1) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 933/62.

(2) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 68 del 31 luglio 1962, pag. 1960/62.

(3) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 41 del 28 maggio 1962, pag. 1280/62.

(4) Vedi pag. 1777/63 della presente *Gazzetta Ufficiale*

settore dei prezzi dei cereali per la campagna 1963/1964.

La presente autorizzazione è subordinata alla condizione che il prezzo indicativo dell'orzo nel centro di commercializzazione della zona più deficitaria sia fissato in Italia ad un livello tale

che il prezzo d'entrata valido all'inizio della campagna sia almeno pari a Lit Lit. 41.120 per tonnellata.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles addì 21 giugno 1963.

Per il Consiglio
Il Presidente
Eugène SCHAUS

RISOLUZIONE

del 21 giugno 1963

dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in sede di Consiglio

relativa all'armonizzazione dei prezzi di entrata dei cereali

(63/370/CEE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 19 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾;

Considerando che, per creare delle condizioni di concorrenza uguali tra le diverse specie di cereali e per giungere, per ciascun cereale, ad un prezzo di entrata comune nella fase del

mercato unico, in conformità dell'articolo 13 del regolamento n. 19 del Consiglio, è auspicabile stabilire, a partire dalla campagna di commercializzazione 1963/1964, un rapporto armonizzato tra il prezzo di entrata dell'orzo ed i prezzi di entrata dei cereali per i quali non è fissato un prezzo indicativo;

DICHIARANO che per la campagna di commercializzazione 1963/1964 i prezzi di entrata di cui all'articolo 8 del regolamento n. 19 del Consiglio saranno fissati tenendo conto delle relazioni riportate qui sotto per ciascun cereale in rapporto al prezzo d'entrata dell'orzo, al quale è stato attribuito l'indice 100.

Avena	tra 90 e 100
Granturco	tra 93 e 109
Grano saraceno	tra 85 e 120
Sorgo	tra 90 e 105
Miglio	tra 90 e 105
Scagliola	tra 90 e 120

Fatto a Bruxelles addì 21 giugno 1963.

⁽¹⁾ Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 933/62.

EURONORME

L'Alta Autorità ha pubblicato una nuova Euronorm:

Prezzi in unità di conto
(1 unità di conto A.M.E. = 1 \$ U.S.A.)

Euronorm 21-62 Condizioni tecniche generali di fornitura per i prodotti di acciaio 0,50

Si fornisce qui l'elenco delle Euronorme sinora apparse:

Euronorm 1-55	Ghise e ferroleghe	1,15
Euronorm 2-57	Prova di trazione per l'acciaio	0,85
Euronorm 3-55	Prova di durezza Brinell per l'acciaio	0,50
Euronorm 4-55	Prova di durezza Rockwell per l'acciaio Scala B e Scala C	0,50
Euronorm 5-55	Prova di durezza Vickers per l'acciaio	0,50
Euronorm 6-55	Prova di piegamento per l'acciaio	0,50
Euronorm 7-55	Prova di resilienza Charpy per l'acciaio	0,50
Euronorm 8-55	Valori di conversione approssimativi della durezza e della resistenza a trazione dell'acciaio	0,50
Euronorm 9-55	Valori di conversione approssimativi degli allungamenti dopo rottura dell'acciaio	0,35
Euronorm 10-55	Valori di conversione approssimativi delle resilienze dell'acciaio	0,35
Euronorm 11-55	Prova di trazione su lamiere sottili o nastri di acciaio aventi spessore da mm 0,5 incluso a 3,0 escluso	0,70
Euronorm 12-55	Prova di piegamento delle lamiere e nastri d'acciaio di uno spessore inferiore a mm 3	0,50
Euronorm 13-55	Prova di piegamento alterno delle lamiere e dei nastri di acciaio di spessore inferiore a mm 3	0,50
Euronorm 14-58	Prova di imbutitura Erichsen modificata	0,50
Euronorm 15-57	Vergella di acciaio non legato destinata alla trafilatura ed alla laminazione a freddo — Esame della superficie	0,35
Euronorm 16-57	Vergella di acciaio non legato destinata alla trafilatura ed alla laminazione a freddo — Tipi e qualità	0,70
Euronorm 17-57	Vergella di acciaio non legato destinata alla trafilatura ed alla laminazione a freddo — Dimensioni e tolleranze	0,50
Euronorm 18-57	Prelevamento e preparazione dei saggi, delle provette e dei campioni	0,50
Euronorm 19-57	Travi I.P.E. — Travi ad ali parallele	0,35
Euronorm 20-60	Definizione e classificazione degli acciai	0,35
Euronorm 24-62	Travi normali e profilati ad U normali — Tolleranze di laminazione	0,35
Euronorm 34-62	Travi ad ali larghe, parallele — Tolleranze di laminazione	0,35
Euronorm 35-62	Barre e ferri mercantili di uso generale — Tolleranze di laminazione	0,35

Euronorm 36-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio totale negli acciai e nelle ghise Metodo gravimetrico mediante combustione in corrente di ossigeno	0,50
Euronorm 37-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio totale negli acciai e nelle ghise. Metodo gas-volumetrico mediante combustione in corrente di ossigeno	0,85
Euronorm 38-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio di tempra e della grafite negli acciai e nelle ghise. Metodi gravimetrico e gas-volumetrico mediante combustione in corrente di ossigeno	0,35
Euronorm 39-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese negli acciai e nelle ghise. Metodo per titolazione dopo ossidazione con perossolfato	0,50
Euronorm 40-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del silicio totale negli acciai e nelle ghise. Metodo gravimetrico	0,50
Euronorm 53-62	Travi ad ali larghe parallele	0,35

Nei paesi membri, le Euronorme si possono acquistare presso gli Istituti nazionali di unificazione e precisamente:

<i>Nella Repubblica federale di Germania:</i>	Beuth-Vertrieb GmbH Berlin W 15, Uhlandstraße 175
<i>Nel Belgio e nel Lussemburgo:</i>	Institut Belge de Normalisation — I.B.N. — Bruxelles, 29, avenue de la Brabançonne
<i>In Francia:</i>	Association Française de Normalisation — A.F.N.O.R. — 23, rue Notre-Dame-des-Victoires, Paris (2 ^e)
<i>In Italia:</i>	Ente Nazionale Italiano di Unificazione — U.N.I. — Piazza A. Diaz, 2, Milano
<i>Nei Paesi Bassi:</i>	Nederlands Normalisatie-Instituut (N.E.N.) 's-Gravenhage, Postbus 70.

Gli interessati dei paesi terzi sono pregati di rivolgersi all'Ufficio centrale di vendita delle pubblicazioni delle Comunità Europee 2, place de Metz — Lussemburgo (conto corrente postale n. 191-90).